



Università Vita-Salute San Raffaele

DECRETO RETTORALE N. 4420

IL RETTORE

Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”, ed in particolare l’Art. 22 relativo al conferimento degli assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;

Visto il Decreto Rettoriale n. 4047 del 28 febbraio 2014 con il quale è stato emanato il Regolamento dell’Università Vita-Salute San Raffaele per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca.

Visto il Decreto MIUR del 9 marzo 2011 n. 102 che determina l’importo minimo lordo annuo degli assegni di ricerca.

Vista la nota del MIUR del 25 maggio 2011 recante “Procedura per pubblicazione bandi”.

Visto il Decreto Ministeriale 29 luglio 2011 n. 336.

Vista la delibera del Consiglio di Facoltà di Medicina e Chirurgia del 25 febbraio 2015.

Visto il parere favorevole espresso dal Direttore Generale.

DECRETA

Art. 1 - Numero, Facoltà, durata, importo, area scientifica, settore scientifico-disciplinare e responsabile della ricerca

Presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Vita-Salute San Raffaele, è bandita ai sensi del comma 4, lettera **b)** dell’Art. 22 della Legge 240/2010, la procedura di valutazione comparativa per titoli, per il conferimento di **n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca**.

Il numero, la Facoltà, la durata, l’importo, il titolo della ricerca, il settore scientifico-disciplinare, il settore concorsuale ed il responsabile della ricerca sono di seguito specificati e precisamente:

N. 1 assegno di ricerca presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia, della durata di un anno, per un importo di Euro 22.500,00 lordi, dal titolo: “Basi biologiche e molecolari dei disturbi neuropsichiatrici”, settore scientifico – disciplinare MED/25 – Psichiatria, settore concorsuale 06/D5 – Psichiatria.

Responsabile della ricerca è il Prof. Enrico Smeraldi.

Art. 2 - Titolare dell’assegno

Possono essere titolari degli assegni di cui al precedente art. 1, studiosi in possesso di curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca; deve considerarsi comunque, quale titolo minimo per beneficiare dei predetti assegni, il diploma di laurea (corso di studi di durata non inferiore a quattro anni, previsto dagli ordinamenti didattici previgenti al D.M. 3 novembre 1999, n. 509), la laurea specialistica (art. 3, comma 1, lettera b), D.M. 3 novembre 2009, n. 509), la laurea magistrale (art. 3, comma 1, lettera b), D.M. 22 ottobre 2004, n. 270).

Non può usufruire di assegni di ricerca il personale di ruolo presso le Università, le istituzioni e gli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'Energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e l'Agenzia spaziale italiana (ASI), nonché le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art. 74, quarto comma, del DPR 11 luglio 1980, n. 382.

Non possono altresì usufruire di assegni di ricerca i dipendenti di enti privati, ancorché part-time.

Art. 3 - Domande di partecipazione

Le domande di partecipazione alle procedure di valutazione comparativa, redatte in carta semplice secondo il modello allegato al presente bando (allegato A), debitamente sottoscritte, corredate dalla documentazione richiesta e indirizzate al Rettore dell'Università Vita-Salute San Raffaele, Via Olgettina, 58, 20132, Milano, potranno essere consegnate a mano o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine perentorio di 30 giorni successivi a quello di pubblicazione del bando sul sito del Ministero. In caso di spedizione della domanda tramite servizio postale, farà fede la data del timbro postale accettante.

Al fine di preservare la trasparenza della procedura, ed in particolare di garantire l'integrità delle buste sino alla loro formale apertura da parte della Commissione, le stesse dovranno riportare al loro esterno, a pena di esclusione:

- la dicitura "*procedura di selezione per assegnista di ricerca*";
- il titolo dell'assegno di ricerca, la sigla ed il titolo del settore scientifico disciplinare;
- la Facoltà di riferimento della procedura alla quale l'interessato intende partecipare;
- il cognome, nome e indirizzo del candidato.

Nella domanda, il candidato dovrà indicare il titolo della ricerca e il settore scientifico disciplinare dell'assegno di ricerca per il quale concorre e dovrà altresì dichiarare sotto la propria responsabilità:

- 1) le proprie generalità, la data ed il luogo di nascita, la residenza, il codice fiscale, la cittadinanza ed il recapito eletto ai fini della procedura di valutazione comparativa, specificando il codice di avviamento postale ed il numero telefonico;
- 2) l'indicazione dei titoli conseguiti in riferimento al possesso di un curriculum scientifico – professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca.
- 3) di usufruire ovvero di non usufruire di borse di studio, a qualsiasi titolo conferite, con l'eccezione di quelle concesse da altre istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca;
- 4) di aver usufruito e per quanto tempo di assegni di ricerca, anche presso altri Atenei; la dichiarazione di essere o di non essere stati titolari di contratti di cui all'art. 24 delle Legge 240/2010 e la durata degli stessi;
- 5) di essere o di non essere in ruolo presso le Università, le istituzioni e gli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'Energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e l'Agenzia spaziale italiana (ASI), nonché le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art. 74, quarto comma, del DPR 11 luglio 1980, n. 382.

Il candidato dovrà inoltre dichiarare di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento del recapito indicato nella domanda di partecipazione.

Le dichiarazioni formulate nella domanda sono da ritenersi rilasciate ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dai candidati aventi titolo all'utilizzazione delle forme di semplificazione delle certificazioni amministrative consentite dal citato Decreto.

I candidati dovranno allegare alla domanda:

- 1) il diploma di laurea (corso di studi di durata non inferiore a quattro anni), la laurea specialistica, la laurea magistrale;
- 2) curriculum scientifico – professionale sottoscritto;
- 3) copia di un documento di identità in corso di validità;
- 4) le pubblicazioni;
- 5) ogni ulteriore documento o titolo ritenuto utile ai fini della valutazione comparativa.

I titoli che il candidato deve o intende presentare possono essere prodotti in originale o, per i cittadini dell'Unione Europea e per i candidati stranieri aventi titolo ai sensi della normativa vigente, in copia autenticata ovvero con dichiarazione sostitutiva di certificazione o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui agli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni e integrazioni, in base all'allegato B.

Si segnala che dal 1° gennaio 2012 sono entrate in vigore le modifiche, introdotte con l'articolo 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, alla disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive contenuta nel testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" di cui al DPR 445/2000: **“Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47”**.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive.

Per i candidati stranieri che non hanno titolo all'utilizzazione delle forme di semplificazione delle certificazioni amministrative consentite dal DPR n. 445/2000 gli stati, le qualità personali e i fatti sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale.

I certificati o attestati in lingua diversa da quella italiana, francese, inglese, tedesca e spagnola, devono essere accompagnati, a pena di mancata valutazione degli stessi, da una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale.

L'Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario e per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nonché per eventuale mancato oppure tardivo recapito delle comunicazioni relative alla procedura di valutazione comparativa, dovuto a cause non imputabili a colpa dell'Amministrazione ma a disguidi postali o telegrafici, a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Saranno ammessi alla procedura di valutazione comparativa i candidati in possesso dei requisiti richiesti. Tali requisiti devono essere posseduti alla scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione.

Art. 4 - Espletamento della procedura di valutazione comparativa, commissione giudicatrice, criteri di valutazione

La valutazione comparativa dei candidati è per titoli.

La valutazione comparativa dei candidati è effettuata da una commissione giudicatrice, nominata dal Rettore, su proposta del Consiglio di Facoltà che ha richiesto l'attivazione della procedura, che, previa individuazione di criteri generali, procede all'esame dei titoli, teso ad accertare le competenze scientifiche e professionali dei candidati, nonché la loro attitudine a svolgere la ricerca specifica.

La commissione giudicatrice, tra i quali rientra il responsabile della ricerca, è composta da tre membri, con documentata competenza nel campo della ricerca oggetto della procedura.

La commissione giudicatrice attribuisce un punteggio massimo di 100 punti da ripartire tra i titoli e le pubblicazioni presentate dai candidati.

Il punteggio massimo di 100 punti, relativo alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni inerenti l'assegno di ricerca della durata di un anno, per un importo di Euro 22.500,00 lordi, dal titolo: “Basi biologiche e molecolari dei disturbi neuropsichiatrici”, settore scientifico – disciplinare MED/25 – Psichiatria, settore concorsuale 06/D5 – Psichiatria, responsabile della ricerca Prof. Enrico Smeraldi, viene così ripartito:

- Laurea Magistrale in Scienze Biologiche: punti 10;
- Congruità tesi di laurea: punti 10;
- Svolgimento di documentata attività di ricerca con particolare riguardo all'ambito delle basi genetiche delle patologie psichiatriche con collaborazioni / contratti: punti 25;
- Esperienza nell'utilizzo di tecniche di biologia molecolare per l'analisi di geni candidati nelle patologie psichiatriche: punti 25;
- Poster, premi e pubblicazioni inerenti alla Genetica Psichiatrica: punti 30.

La commissione giudicatrice redige appositi verbali dei lavori svolti e stila la graduatoria di merito degli idonei, tenendo conto che, qualora il dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero ovvero, per i settori interessati, il titolo di specializzazione di area medica corredato di una adeguata produzione scientifica, non rappresentino requisito obbligatorio per l'ammissione alla procedura, detti titoli in ogni caso costituiscono titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione degli assegni.

Gli atti della procedura di valutazione comparativa e la relativa graduatoria sono approvati con Decreto Rettorale.

Gli assegni sono conferiti, entro il numero di quelli messi a concorso, secondo l'ordine della graduatoria.

In caso di candidati classificati a parità di punteggio prevale il più giovane d'età.

I risultati della valutazione espressi dalla commissione su ciascun candidato sono resi pubblici sul sito internet dell'Ateneo.

Art. 5 - Modalità di conferimento degli assegni

Il candidato vincitore della selezione deve comunicare la propria accettazione entro sette giorni dalla data di ricezione della notifica della graduatoria della procedura di valutazione comparativa. Decadono dal diritto all'assegno coloro che entro il suddetto termine non dichiarino di accettare l'assegno. Nel tal caso l'assegno di ricerca sarà conferito al candidato classificatisi successivamente nella graduatoria di merito. Si procederà nello stesso modo nel caso in cui il candidato vincitore rinunci all'assegno entro il suddetto termine.

Gli assegni sono conferiti con contratto di diritto privato; tale contratto non si configura in alcun modo come rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli del personale universitario.

L'assegno di ricerca decorre dal primo o dal sedicesimo giorno del mese successivo alla data di stipula del contratto.

Decadono dal diritto all'assegno coloro che non assumono servizio nel termine stabilito nel contratto. Eventuali differimenti della data di inizio del periodo di godimento dell'assegno sono consentiti in caso di gravidanza, servizio militare e malattia, previa presentazione di idonea certificazione. Nel caso in cui il differimento della data di inizio dell'attività dovesse avvenire per motivi diversi da quelli sopra esposti, la Direzione Generale su proposta del responsabile della ricerca si riserva di valutarne, discrezionalmente, l'ammissibilità.

L'assegno di ricerca è erogato in rate mensili posticipate.

Il contratto non costituisce alcun rapporto di lavoro subordinato e non è utile ai fini dell'assunzione nei ruoli dell'Università.

Nel caso di recesso o di risoluzione del contratto, il Rettore su proposta del Consiglio di Facoltà può conferire l'assegno o la frazione residua secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 6 - Compiti dei titolari degli assegni

Il titolare dell'assegno di ricerca svolge la propria attività con le modalità previste nel contratto secondo le indicazioni e sotto la direzione del responsabile della ricerca.

L'attività di ricerca presenta caratteristiche di flessibilità rispondenti alle esigenze del programma di ricerca e deve avere:

- a) carattere continuativo e comunque temporalmente definito, non meramente occasionale ed in rapporto di coordinamento con l'attività globale per la realizzazione del progetto.
- b) stretto legame con la realizzazione di un programma di ricerca o di una fase di esso, che

costituisce l'oggetto del rapporto.

c) svolgimento della ricerca in condizione di autonomia, nei soli limiti del programma predisposto dal responsabile della ricerca, senza orario di svolgimento predeterminato purché compatibile con i tempi e gli orari di normale funzionamento delle strutture dell'Ateneo e sulla base di un programma e/o modalità concordate con il responsabile della ricerca..

L'attività di ricerca del titolare dell'assegno è svolta, di norma, presso la struttura cui afferisce il responsabile della ricerca, avvalendosi delle attrezzature e dei servizi in essa disponibili.

Previa autorizzazione del responsabile della ricerca e per motivate esigenze previste nel piano di ricerca, l'attività può essere svolta anche presso altre strutture di ricerca dell'Ateneo o presso qualificate strutture italiane o straniere in convenzione con l'Università Vita-Salute San Raffaele, sempre sotto la guida del medesimo responsabile.

Al titolare dell'assegno, per brevi periodi trascorsi fuori sede per lo svolgimento dell'attività di ricerca prevista nel bando, con autorizzazione del responsabile della ricerca, può essere riconosciuto il rimborso delle spese, analiticamente documentate, per viaggi o spostamenti a valere sui fondi del responsabile della ricerca.

Il titolare dell'assegno è tenuto a redigere annualmente e, comunque, al termine della ricerca, una relazione sulle attività svolte. Tale relazione, unitamente al giudizio espresso dal responsabile della ricerca, è sottoposta alla valutazione da parte del Consiglio di Facoltà che ha richiesto l'attivazione della procedura.

Art. 7 – Incompatibilità

Non può usufruire di assegni di ricerca il personale di ruolo presso le Università, le istituzioni e gli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'Energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e l'Agenzia spaziale italiana (ASI), nonché le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art. 74, quarto comma, del DPR 11 luglio 1980, n. 382.

Non possono altresì usufruire di assegni di ricerca i dipendenti di enti privati, ancorché part-time.

L'assegno di ricerca non può essere cumulato con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari.

La titolarità dell'assegno di ricerca non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, master universitari, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero.

Gli assegni di ricerca non possono essere conferiti a coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un Professore appartenente alla Facoltà che ha richiesto la procedura per il conferimento dell'assegno ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Art. 8 - Trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo

Ai titolari degli assegni di ricerca si applicano, in materia fiscale, previdenziale ed assicurativa, nonché di tutela sociale in materia di congedo per malattia e di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni previste dall'art. 22, comma 6 della Legge 240/2010 e successive modifiche ed integrazioni, tempo per tempo vigenti.

In favore del titolare dell'assegno di ricerca l'Università provvederà a stipulare apposita polizza assicurativa infortuni e responsabilità civile contro terzi.

Art. 9 – Interruzione

È prevista l'interruzione del conferimento dell'assegno nei periodi di sospensione dell'attività di ricerca per assenza dovuta a maternità, servizio militare e malattia, fermo restando che le predette interruzioni determinano il rinvio della scadenza del contratto che riprenderà il suo regolare decorso dalla data di cessazione della causa di sospensione, salvo nei casi in cui trovi applicazione l'erogazione dell'integrazione per indennità di maternità a carico dell'università di cui all'ultimo periodo dell'art. 22, comma 6 della Legge 240/2010 e successive modifiche ed integrazioni, per le quali il contratto non subirà alcuna sospensione e si concluderà alla scadenza originariamente

prevista.

Il titolare dell'assegno è tenuto a comunicare al responsabile della ricerca ed al Rettore ed agli uffici amministrativi il verificarsi delle suddette circostanze e a presentare idonea certificazione.

Art. 10 - Recesso e risoluzione

Il titolare dell'assegno di ricerca può recedere dal contratto, previa comunicazione scritta al Rettore, al responsabile della ricerca, alla Direzione Affari Generali e alla Direzione Amministrativa con almeno quindici giorni di preavviso. Il pagamento dell'ultima mensilità sarà commisurato al periodo di attività svolta.

Nel caso di gravi inadempienze, segnalate dal responsabile della ricerca, il Consiglio di Facoltà può proporre al Rettore la risoluzione del contratto.

Il contratto può essere risolto altresì a seguito della valutazione negativa della relazione annuale di cui all'art. 6, da parte del Consiglio di Facoltà.

Art. 11 - Restituzione della documentazione presentata

Al termine della procedura, decorsi i termini per eventuali impugnative, i candidati potranno richiedere entro tre mesi la restituzione della documentazione presentata all'Università Vita-Salute San Raffaele. I candidati dovranno provvedere, a loro spese, al recupero della documentazione. Trascorso il periodo indicato, l'Università non sarà responsabile in alcun modo della suddetta documentazione.

Art. 12 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003, l'Università Vita-Salute San Raffaele si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dai candidati: tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali al concorso e all'eventuale gestione del rapporto con l'Università, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

I candidati godono dei diritti di cui all'art. 7 del citato Decreto Legislativo tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che li riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento.

Art. 13 - Disposizioni finali


Per tutto quanto non previsto dal presente bando, si applicano le disposizioni previste nel Regolamento dell'Università Vita-Salute San Raffaele per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca, nonché le norme vigenti in materia di assegni di ricerca.

Il presente bando è reso disponibile per via telematica sul sito dell'Università Vita-Salute San Raffaele all'indirizzo www.univr.it, sul sito del MIUR all'indirizzo <http://bandi.miur.it> e sul sito dell'Unione Europea all'indirizzo <http://ec.europa.eu/euraxess>.

Milano, 24 marzo 2015

IL RETTORE

(Prof. Alessandro Del Maschio)



Modello della domanda dei candidati
(in carta semplice)

Al Magnifico Rettore dell'Università Vita-Salute San Raffaele
Via Olgettina, 58, 20132 - Milano

Il/La sottoscritt... ..

chiede

di essere ammesso/a alla procedura di valutazione comparativa, bandita dall'Università Vita-Salute San Raffaele, per il conferimento di un assegno di ricerca dal titolo:

..... Settore scientifico disciplinare.....

A tal fine ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000

dichiara

- a) di essere nato/a a (provincia di), il
- b) di essere residente a (provincia di), Via n., c.a.p.;
- c) di possedere il seguente codice fiscale
- d) di essere cittadino
- e) di eleggere quale recapito agli effetti della procedura di valutazione comparativa in (provincia di), Via n., c.a.p., telefono e-mail.....;
- f) di aver conseguito il diploma di laurea, la laurea specialistica, laurea magistrale o secondo il vecchio ordinamento in, presso l'Università in data riportando la votazione di
- g) di aver conseguito il titolo di dottore in ricerca o titolo equivalente in, presso l'Università in data e di avere/non avere beneficiato della relativa borsa di studio per mesi.....¹;
- h) di aver beneficiato di assegno di ricerca per mesi.....;
- i) di essere/non essere stato titolare di contratti di cui all'art. 24 della Legge 240/2010 per mesi
- l) di essere iscritto al Dottorato di ricerca in presso l'Università di iniziato in data..... che terminerà in data usufruendo/non usufruendo della relativa borsa;
- m) di aver conseguito i seguenti diplomi di specializzazione....., presso in data
- n) di essere in possesso dei seguenti ulteriori titoli di studio e/o professionali.....
.....
.....
.....;
- o) di usufruire/non usufruire di borse di studio, a qualsiasi titolo conferite, con l'eccezione di quelle concesse da altre istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca²;

p) di essere/non essere in ruolo presso: Università, istituzioni ed enti pubblici di ricerca e sperimentazione, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'Energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e l'Agenzia spaziale italiana (ASI), le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art. 74, quarto comma, del DPR 11 luglio 1980, n. 382³;

q) di impegnarsi a comunicare tempestivamente a codesta Università, ogni eventuale cambiamento del recapito eletto.

Il/La sottoscritto/a allega alla presente domanda:

- 1) il diploma di laurea (corso di studi di durata non inferiore a quattro anni), la laurea specialistica, la laurea magistrale;
- 2) curriculum scientifico – professionale sottoscritto;
- 3) copia di un documento di identità in corso di validità;
- 4) le pubblicazioni;
- 5) ogni ulteriore documento o titolo ritenuto utile ai fini della valutazione comparativa.

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati nel rispetto del D.Leg.vo 30 giugno 2003, n. 196 per gli adempimenti connessi alla presente procedura.

Data,

Firma

¹ Cancellare la voce che non interessa.

² Cancellare la voce che non interessa.

³ Cancellare la voce che non interessa.

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
(art. 46 DPR n. 445/2000)

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
(art. 47 DPR n. 445/2000)

Il sottoscritto

Nome, Cognome (per le donne indicare il cognome da nubile),
codice fiscale, nato a (provincia) il sesso
residente a (provincia) indirizzo c.a.p. telefono

consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,
secondo le disposizioni richiamate dall'art. 76 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445,

dichiara:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati, nel rispetto del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per gli adempimenti connessi alla presente procedura

Data

il dichiarante

.....